



**COMUNE DI RODELLO**  
 Piazza Comunale n. 6 CAP 12050  
 Tel. 0173-617107 – E-mail: [rodello@comune.rodello.cn.it](mailto:rodello@comune.rodello.cn.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

### **OGGETTO:**

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari.

La seduta si è svolta in videoconferenza su piattaforma audio video mediante l'utilizzo dell'App Google Meet, ai sensi del D.P.C.M. del 17/03/2020 n. 18 (ART. 73) convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e nel rispetto delle disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11, e 12 del 12/03/2020. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ALEDDA FRANCO - Sindaco	Sì
2. DESTEFANIS VANDA - Assessore	Sì
3. DIDIER MARCO - Assessore	Sì
4. BAZZANO SEBASTIANO - Consigliere	Sì
5. PIAZZA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. DIOTTI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. DRAPANT GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. GABUTTI ELISA - Consigliere	No
9. CAGNASSO CONSUELO - Consigliere	Sì
10. BONINO GIOVANNI - Consigliere	Sì
11. GIRIBALDI FERDINANDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

La seduta è stata resa pubblica mediante l'utilizzo da parte dei cittadini dell'app Google Meet inserendo il numero della riunione: fgc-inqu-kof.

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALEDDA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta a partire dai dati consultabili accedendo all'applicazione

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che il portale di cui sopra non è attualmente ancora predisposto per l'elaborazione e la stampa dell'allegato previsto dalla vigente normativa;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 350.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Detrazione per abitazioni principali non esenti	€ 200,00

**VISTA** la legge di bilancio 2021 (L. N. 178 del 30/12/2020);

**RITENUTO** pertanto di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come determinate per l'anno 2020 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 21.12.2019, regolarmente esecutiva, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

**ACQUISITO** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.L.vo 267/00;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge

## **DELIBERA**

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come di seguito indicato:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Detrazione per abitazioni principali non esenti	€ 200,00

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : ALEDDA FRANCO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Deliberazione viene pubblicata:

X all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/04/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

X nel sito informatico del Comune dal 20/04/2021 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009)

Rodello, lì 20/04/2021

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/03/2021**

In quanto

X Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rodello, lì 20/04/2021

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

#### **PARERI**

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

Xparere di regolarità tecnica: favorevole

Xparere di regolarità contabile: favorevole

parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il/I Responsabile/i del Servizio

F.to: ALEDDA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rodello, lì 07/03/2021Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI